



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- PASQUALE D'ASCOLA                      Presidente Aggiunto
- FELICE MANNA                            Presidente di Sezione
- ERNESTINO L. BRUSCHETTA            Presidente di Sezione
- ALBERTO GIUSTI                         Presidente di Sezione
- ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI        Consigliere
- ENRICO SCODITTI                        Consigliere
- GIULIA IOFRIDA                         Consigliere
- ANTONELLA PAGETTA                    Consigliere
- ENZO VINCENTI                         Consigliere-Rel.

Oggetto:

REGOLAMENTO
PREVENTIVO    DI
GIURISDIZIONE
Ud.14/05/2024 PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**sul ricorso iscritto al n. 26382/2021 R.G. proposto da:**

SCUOLA EUROPEA DI VARESE, in persona del Direttore *pro tempore* e, per quanto di competenza, del Segretario generale delle Scuole europee, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE RAFFAELLO SANZIO 9, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LUCIANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA DE PERI LOZITO e ROBERTO INVERNIZZI;

**- ricorrente -**

**contro**

[Redacted names]

nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [Redacted name] elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALARIA 103, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLA

Copia comunicata dal sistema dell'art. 133

CHIUMMIENTO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROCCO MASSARO e MARIA LUISA DE MARGHERITA, per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1322/2020 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - MILANO.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14/05/2024 dal Consigliere ENZO VINCENTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e, quindi, che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la giurisdizione della Camera dei ricorsi;

uditi gli avvocati ROBERTO INVERNIZZI e MARIA LUCIA DI PAOLO per delega orale.

### FATTI DI CAUSA

1. - Con ricorso notificato il 20 luglio 2020, [redacted] [redacted] impugnavano, dinanzi al T.A.R. per la Lombardia, la valutazione negativa e la mancata promozione al successivo anno scolastico (2020/2021) - ossia, il giudizio di "ripetenza" preannunciato con raccomandata del 25 giugno 2020 e risultante dalla pagella scolastica del II semestre in data 3 luglio 2020 - del figlio [redacted] studente [redacted] Europea di Varese (corrispondente al III anno della scuola secondaria di secondo grado), deducendo, sotto vari profili e sulla premessa della sussistenza della giurisdizione italiana, l'illegittimità degli atti impugnati e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, dei quali chiedevano l'annullamento, instando in via cautelare per le misure più idonee ad impedire la perdita, da parte dello studente, dell'anno scolastico.

1.1. - La Scuola Europea di Varese (di seguito anche soltanto "Scuola") si costituiva in giudizio chiedendo che fosse dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata l'istanza cautelare e, nel merito, che venisse declinata la giurisdizione del T.A.R. adito.

1.2. – Con ordinanza pubblicata in data 9 settembre 2020, il T.A.R. per la Lombardia, "(r)itenuta la propria giurisdizione e competenza", accoglieva l'istanza cautelare "ai fini dell'ammissione con riserva alla classe successiva" dello studente e rinviava per la trattazione del merito all'udienza del 19 ottobre 2021.

2. – Con ricorso notificato il 13 ottobre 2021, la Scuola ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, ex art. 41 c.p.c., per sentir dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano nella controversia promossa dinanzi al T.A.R. per la Lombardia dai coniugi [redacted] e [redacted] instando, in subordine, per la rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) di questione interpretativa ai sensi dell'art. 26 della "Convenzione recante Statuto delle Scuole europee" (di seguito anche solo Convenzione o CSSE) e dell'art. 267 TFUE.

2.1. – La Scuola ha sostenuto – e illustrato ulteriormente con la memoria depositata in prossimità della camera di consiglio – che, nella presente controversia, sussista un difetto assoluto dell'adito giudice italiano, in quanto l'impugnativa dei coniugi Patak-Lladò doveva essere effettuata dinanzi alla Camera dei Ricorsi ex art. 27 della Convenzione, quale giudice munito di giurisdizione avverso il provvedimento di rigetto adottato, nei confronti degli iscritti alla Scuola, dal Segretario generale delle Scuole europee ai sensi dell'art. 67 del "Regolamento generale delle Scuole europee" (di seguito anche soltanto Regolamento o RGSE), al quale Segretario sia stata sottoposta, ex artt. 62 e 67, comma 1, del Regolamento, la richiesta di annullamento del giudizio di "ripetenza" espresso dal Consiglio di classe.

3. – Si sono difesi con controricorso i coniugi [redacted] e [redacted] e ha depositato conclusioni scritte il pubblico ministero.

Le difese dei controricorrenti e le conclusioni del pubblico ministero convergono nel reputare sussistente, nella causa

principale, la giurisdizione del giudice italiano, **sostenendo che** l'atto lesivo nei confronti dello studente (il giudizio di ripetenza) è stato adottato dal Consiglio di classe e non dal Consiglio superiore o dal Consiglio di amministrazione della Scuola e, dunque, sull'impugnazione del predetto atto non può esservi la competenza giurisdizionale della Camera dei ricorsi, esercitabile unicamente rispetto agli atti lesivi adottati dal Consiglio superiore e dal Consiglio di amministrazione.

4. - All'esito dell'adunanza in camera di consiglio svoltasi il 24 maggio 2022, queste Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria n. 18161 del 6 giugno 2022, hanno chiesto alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, par. 3, TFUE, di pronunciarsi in via pregiudiziale e con procedimento accelerato, sulla seguente questione di interpretazione: *"se l'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994, debba essere interpretato nel senso che l'ivi indicata Camera dei ricorsi è la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa prevista dal Regolamento generale, delle controversie vertenti sul giudizio di ripetenza adottato nei confronti di uno studente del ciclo secondario dal Consiglio di classe"*.

5. - La Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 21 dicembre 2023, respinta la richiesta di trattazione con procedimento accelerato, nel rispondere all'anzidetta istanza di rinvio pregiudiziale ha dichiarato che: *"il combinato disposto dell'articolo 27, paragrafo 2, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, conclusa a Lussemburgo il 21 giugno 1994 tra gli Stati membri e le Comunità europee, e degli articoli 61, 62, 66 e 67 del regolamento generale delle scuole europee, nella sua versione n. 2014-03-D-14-fr-11, deve essere interpretato nel senso che la Camera dei ricorsi dispone di una competenza esclusiva in*

*prima e in ultima istanza a statuire, dopo l'esaurimento della via amministrativa prevista da detto regolamento generale, su qualsiasi controversia vertente sulla legittimità della decisione di un consiglio di classe di una scuola europea di non autorizzare il passaggio di un allievo ad una classe superiore del ciclo secondario".*

6. – In prossimità della odierna udienza pubblica, fissata su istanza della parte ricorrente (in data 5 febbraio 2024) di prosecuzione del giudizio, hanno depositato memoria le parti private e il pubblico ministero, quest'ultimo concludendo (al pari della Scuola ricorrente) per una declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. – Il ricorso per regolamento preventivo proposto dalla Scuola Europea di Varese va deciso con una declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Ciò in quanto, come dichiarato in via interpretativa, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dalla CGUE con la predetta sentenza del 21 dicembre 2023, è la Camera dei ricorsi, di cui all'art. 27 della Convenzione recante statuto delle scuole europee a disporre di una competenza esclusiva in prima e in ultima istanza a statuire, dopo l'esaurimento della via amministrativa prevista dal regolamento generale delle scuole europee del 2014, su qualsiasi controversia vertente sulla legittimità della decisione di un consiglio di classe di una scuola europea di non autorizzare il passaggio di un allievo ad una classe superiore del ciclo secondario.

E tale è la controversia introdotta dai coniugi [REDACTED] dinanzi al T.A.R. per la Lombardia con ricorso notificato il 20 luglio 2020, impugnando la valutazione negativa e la mancata promozione al successivo anno scolastico (2020/2021) del figlio, studente del V anno della Scuola Europea di Varese.



2. - La CGUE, con la citata sentenza, ritenuta la propria competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale, ha (in sintesi) osservato, a fondamento della decisione, che:

a) il sistema delle scuole europee è un sistema *sui generis* che attua, mediante un accordo internazionale, una forma di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e l'Unione (§ 52) e le scuole europee, pur avendo legami funzionali con l'Unione, costituiscono un'organizzazione internazionale che resta formalmente distinta da quest'ultima e dai suoi Stati membri (§ 53), sicché la CSSE è disciplinata non solo dal TFUE, ma anche dal diritto internazionale dei trattati è stato codificato dalla Convenzione di Vienna (§§ 54 e 55);

b) ai sensi dell'art. 27, par. 2, primo comma, della CSSE, la Camera dei ricorsi è la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo che sia stata esaurita la via amministrativa, delle controversie riguardanti l'applicazione di tale convenzione alle persone da essa contemplate, eccezion fatta per il personale amministrativo e tecnico, e relative alla legalità di un atto contestato adottato nei loro confronti dal consiglio superiore o dal consiglio di amministrazione di una scuola (§ 57);

c) in base al combinato disposto dell'art. 61, A, par. 1, dell'art. 62, parr. 1 e 2, dell'art. 66, parr. 1 e 5, nonché dell'art. 67, par. 1, del RGSE del 2014, le decisioni relative al passaggio alla classe superiore del ciclo secondario adottate dal consiglio di classe competente di una scuola europea sono impugnabili con un ricorso amministrativo da parte dei rappresentanti legali degli alunni soltanto in caso di vizio di forma o fatto nuovo, riconosciuti come tali dal segretario generale, e che, in caso di rigetto di un tale ricorso da parte di quest'ultimo, tale decisione di rigetto può essere oggetto di un ricorso contenzioso dinanzi alla Camera dei ricorsi (§ 58);

d) quest'ultima dispone, in un simile caso, di una competenza giurisdizionale esclusiva in prima e in ultima istanza e le sentenze emesse dalla stessa Camera sono vincolanti per le parti e, se necessario, vengono rese esecutive dalle autorità competenti degli Stati membri, le quali, pertanto, non possono violare l'ambito delle competenze, per loro natura esclusive, conferite alla Camera dei ricorsi (§ 61);

e) a tal fine: è soddisfatta, in primo luogo, la prima condizione posta dall'art. 27, par. 2, CSSE, secondo cui le controversie portate dinanzi alla Camera dei ricorsi devono riguardare l'applicazione della CSSE a "persone in essa menzionate", non essendovi dubbi che gli alunni delle scuole europee, i quali sono i principali beneficiari del sistema e delle strutture d'insegnamento istituite in virtù della CSSE, rientrano in tale categoria di persone (§§ 62 e 63);

f) è soddisfatta anche l'ulteriore condizione posta dal citato art. 27, par. 2, ossia che il ricorso deve essere diretto contro un "atto contestato che è basato sulla convenzione o su regole stabilite in base ad essa e che lede [le persone contemplate da quest'ultima]":

*f.1)* per un verso, la nozione di "atto lesivo" va interpretata estensivamente come comprendente qualsiasi atto suscettibile di incidere direttamente su una determinata situazione giuridica e in tale ipotesi rientra manifestamente una decisione che neghi ad un allievo il diritto di accedere alla classe superiore (§ 64);

*f.2)* per altro verso, è pacifico che le decisioni relative al passaggio alla classe superiore del ciclo secondario vengono adottate dal consiglio di classe competente sulla base dell'art. 61, A, par. 1, del RGSE del 2014, ossia una disposizione adottata dal consiglio superiore in applicazione del combinato disposto dell'articolo 10, primo e secondo comma, e

dell'articolo 11, punti 3 e 4, della CSSE: dunque, una decisione di un consiglio di classe che non autorizzi un tale passaggio costituisce un atto "basato sulla [CSSE] o su regole stabilite in base ad essa", ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, di detta convenzione (§ 65);

g) inoltre, sebbene gli atti dei consigli di classe non siano espressamente menzionati nell'art. 27, par. 2, primo comma, della CSSE, il contesto normativo nel quale tale disposizione si iscrive e gli obiettivi perseguiti dalla CSSE (assicurare l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti" dell'Unione, e ciò in vista del "buon funzionamento delle istituzioni" di quest'ultima) permettono di affermare che l'estensione di competenza operata a beneficio della Camera dei ricorsi tramite gli artt. 61, A, par. 1, 62, parr. 1 e 2, 66, parr. 1 e 5, e 67, par. 1, del RGSE del 2014, per un verso, non viola la suddetta disposizione della CSSE (§§ 67-74) e, per altro verso, è tale da costituire almeno una prassi da cui risulta l'accordo delle parti contraenti della CSSE relativamente a tale interpretazione ai sensi dell'articolo 31, par. 3, lett. b), della Convenzione di Vienna, suscettibile di prevalere sul tenore letterale del citato art. 27, par. 2, primo comma, della CSSE (§§ 82 e 83);

h) ciò posto: una siffatta interpretazione delle pertinenti disposizioni della CSSE e del RGSE del 2014 non pregiudica il diritto degli interessati ad una tutela giurisdizionale effettiva, che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e affermato nell'art. 47 della CDFUE Carta (§§ 85, 90), poiché:

*h.1)* la Camera dei ricorsi, in quanto tale, soddisfa tutti i requisiti per essere considerata una "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE (§ 92);

*h.2)* il principio della tutela giurisdizionale effettiva sancisce non il diritto di accedere ad un doppio grado di giurisdizione, bensì soltanto quello di accesso ad un giudice (§ 93);



*h.3)* infine, il principio della tutela giurisdizionale **effettiva** esige che (fatto salvo l'ampio margine di discrezionalità inerente alla funzione deliberativa conferita al consiglio di classe di una scuola europea) il controllo della Camera dei ricorsi sulle decisioni di detto consiglio di classe di non autorizzare il passaggio di un allievo ad una classe superiore (impugnabili soltanto per vizio di forma o fatto nuovo) deve vertere, quantomeno, sulla verifica dell'assenza di eccesso di potere o di sviamento di potere, di errore di diritto o di errore manifesto di valutazione (§§ 94-99).

3. - I controricorrenti, con la memoria *ex art.* 378 c.p.c., hanno chiesto, anzitutto, che venga disposta una ulteriore rimessione alla CGUE per chiarimenti sulla portata dell'art. 27, commi 2 e 7, della Convenzione sulle scuole europee e che, in ogni caso, sussistendo "eccezionali ragioni" (rappresentate dal fatto che, nel corso delle vicende giudiziarie, lo studente ha frequentato con successo gli anni scolastici successivi, e a giugno si accingerà a sostenere l'esame conclusivo del secondo ciclo) venga emessa una pronuncia sulla giurisdizione che produca effetti *ex nunc*, con salvezza degli effetti irreversibili prodotti dall'ordinanza cautelare di ammissione alla classe successiva adottata dal T.A.R. per la Lombardia.

3.1. - Queste Sezioni Unite, giudice di ultima istanza, ritengono, in primo luogo, che non permanga alcun "dubbio interpretativo sull'art. 27, commi 2 e 7, CSSE".

Come messo in rilievo nei passaggi essenziali della decisione assunta dalla CGUE, quest'ultima, all'esito di una puntuale ricognizione delle fonti implicate in materia, ha statuito, con efficacia vincolante per il giudice nazionale rimettente (e per gli altri giudici degli Stati membri dell'Unione), che: "il combinato disposto dell'articolo 27, paragrafo 2, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, conclusa a Lussemburgo il 21 giugno

1994 tra gli Stati membri e le Comunità europee, e degli articoli 61, 62, 66 e 67 del regolamento generale delle scuole europee, nella sua versione n. 2014-03-D-14-fr-11, deve essere interpretato nel senso che la Camera dei ricorsi dispone di una competenza esclusiva in prima e in ultima istanza a statuire, dopo l'esaurimento della via amministrativa prevista da detto regolamento generale, su qualsiasi controversia vertente sulla legittimità della decisione di un consiglio di classe di una scuola europea di non autorizzare il passaggio di un allievo ad una classe superiore del ciclo secondario" (§ 100 e dispositivo).

La stessa CGUE è giunta a tale decisione anche chiarendo, in premessa (§ 59), che la tesi sostenuta dai genitori dell'alunno (§ 32) – ossia che il ricorso contenzioso dinanzi alla Camera dei ricorsi delle scuole europee "coesisterebbe con un'altra via di ricorso disponibile" da "presentare direttamente dinanzi ai giudici nazionali" – non trova giustificazione nelle norme del RGSE del 2014 evocate dagli stessi interessati.

Di qui, la manifesta infondatezza dell'assunto per cui sarebbe da chiarire la portata interpretativa dell'art. 27 CSSE alla luce del suo comma 7 che fa salva la "competenza delle giurisdizioni nazionali" sulle "altre controversie di cui le scuole sono parte" e che, pertanto, dovrebbe essere inteso in senso estensivo, tale da consentire la coesistenza delle giurisdizioni (non solo della Camera dei ricorsi, ma anche quelle nazionali degli Stati membri), per mantenere loro uno "spazio giuridico" (p. 2 memoria).

Il riferimento è, per l'appunto, a controversie "altre", cioè diverse da quelle che il comma 2 dell'art. 27 citato rimette alla competenza esclusiva della Camera dei ricorsi "in prima e in ultima istanza", tra le quali, secondo l'insindacabile interpretazione della CGUE (che ha escluso, pure, la possibilità di una coesistenza, *ratione materiae*, della giurisdizione domestica delle scuole europee con quelle nazionali), rientra quella per cui è causa.

3.1.1. - Né alcun argomento a sostegno della tesi dei controricorrenti è dato trarre dalla "Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2023 sul sistema delle scuole europee: quadro della situazione, sfide e prospettive (2022/2149(INI))", che al punto 12, lett. d) "invita il consiglio superiore delle scuole europee a: ... modificare lo statuto del personale e il regolamento generale delle scuole europee per chiarire esplicitamente le competenze della camera dei ricorsi nei confronti dei tribunali nazionali, garantire che non vi siano lacune nella protezione giuridica".

Risoluzione, questa, assunta precedentemente alla sentenza interpretativa della CGUE incidente nella presente controversia, pubblicata il 21 dicembre 2023, e, quindi, conosciuta dalla Corte di Lussemburgo, che, in costanza di essa, ha pronunciato nei termini anzidetti.

Del resto, l'invito del Parlamento europeo va letto nel senso di un chiarimento 'esplicito' proprio sulla perimetrazione certa della competenza della Camera dei ricorsi, là dove esclusiva e là dove, invece, concorrente con quella delle giurisdizioni nazionali, nonché su quali siano, in entrambi i casi, le garanzie di una tutela piena ed effettiva.

Ed è un invito - quello alla 'chiarezza esplicita' - che rimane vivo proprio alla luce della sentenza della CGUE del 21 dicembre 2023, impegnata a dare delle norme dello statuto e del regolamento generale una interpretazione conforme non solo alla lettera e alla *ratio* delle stesse, ma anche alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969, e agli artt. 6 e 13 CEDU e 47 CDFUE, che delineano forma e sostanza del principio della tutela giurisdizionale effettiva quale principio generale del diritto dell'Unione.

3.2. - Quanto, poi, all'ulteriore difesa con cui è chiesta una "interpretazione della sentenza [della CGUE] con riferimento agli

effetti sul caso concreto", va osservato, anzitutto, che la sentenza del 21 dicembre 2023 afferma, a chiare lettere, non essere, nella specie, pregiudicata la tutela giurisdizionale effettiva per gli interessati (§ 85; v. anche §§ 91-99).

Il che rende priva di pregio la difesa dei controricorrenti che lamenta la carenza di "idonee garanzie nel caso concreto" (p. 5 memoria).

Così come risulta infondata la doglianza su una possibile disparità di trattamento con lo "studente che frequenta una scuola italiana o straniera".

Il "sistema giuridico" delle SEE è "*sui generis*" (p. 5 memoria), ma proprio perché attua "un accordo internazionale, una forma di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e l'Unione" (§ 52) e, quindi, "le scuole europee costituiscono un'organizzazione internazionale la quale, nonostante i legami funzionali che intrattiene con l'Unione, resta formalmente distinta da quest'ultima e dai suoi Stati membri" (§ 53).

Non può apprezzarsi, quindi, una disparità di trattamento tra enti e organismi dalla natura giuridica così differente, trovando le scuole europee una propria autonoma fonte di autoregolamentazione in un accordo internazionale.

Né, ancora, è argomento probante quello che vorrebbe depotenziato, proprio in ragione della "permanenza delle giurisdizioni nazionali rispetto agli atti delle Scuole Europee", l'assunto della CGUE (§ 73) secondo cui la *ratio* delle norme che concentrano "in capo ad un unico giudice specializzato il controllo giurisdizionale degli atti dei consigli di classe afferenti al passaggio alla classe superiore degli alunni di queste scuole" sarebbe quella di "contribuire ad un'uniformità di approccio procedurale e giurisprudenziale".

E', infatti, chiaro il riferimento della CGUE alla sola competenza giurisdizionale esclusiva che in determinate materie

(e, tra queste, quella per cui è controversia) è rimessa dall'art. 27, comma 2, CSSE alla Camera dei ricorsi, non essendovi, dunque, alcuna possibile minorazione dell'uniformità di trattamento, anche sotto il profilo della tutela giurisdizionale, tra tutte le scuole europee.

3.2.1. - E' manifestamente infondata anche la richiesta dei controricorrenti che questa Corte regolatrice disponga "che la pronuncia sulla giurisdizione produca effetti *ex nunc*, con salvezza degli effetti irreversibili prodotti dall'ordinanza cautelare di ammissione alla classe successiva" adottata dal T.A.R. per la Lombardia (p. 5 memoria), cosicché, in forza della *perpetuatio* della giurisdizione nazionale, vengano salvaguardati i diritti quesiti dell'alunno che, nelle more della sospensione del provvedimento di ripetenza da parte del giudice amministrativo, "ha frequentato con successo gli anni scolastici successivi" (p. 4 memoria).

Il vincolo interpretativo prodotto dalla sentenza della CGUE ha effetti non solo *erga omnes*, ma anche *ex tunc*, potendo unicamente la stessa CGUE disporre dei relativi effetti.

In siffatti termini si è espressa, anche più di recente, la Corte di Lussemburgo, con la sentenza del 20 dicembre 2017, *Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen*, C-516/16, ribadendo (alla luce della precedente giurisprudenza: tra le altre, sentenza del 15 marzo 2005, *Bidar*, C-209/03 e sentenza del 22 settembre 2016, *Microsoft Mobile Sales International e a.*, C-110/15), che l'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione in base alla competenza attribuita alla stessa CGUE dall'art. 267 TFUE "si limita a chiarire e precisare il significato e la portata di tale norma, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dalla sua entrata in vigore".

Ne consegue, pertanto, "che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e sviluppatisi prima della sentenza interpretativa".



Soltanto "in via del tutto eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto intrinseco all'ordinamento giuridico dell'Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede".

3.2.1.1. - Né, del resto, rispetto a quanto propone la presente controversia, sono possibili accostamenti al caso dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 13/2017 (su cui Cass., S.U., n. 27842/2019).

E ciò non solo (e non tanto) perché quella sentenza ha richiamato la giurisprudenza comunitaria sugli effetti delle sentenze di annullamento di atti invalidi e non già le sentenze rese in sede di rinvio "interpretativo" del diritto dell'UE.

Ma, segnatamente, perché l'Adunanza Plenaria n. 13/2017 si è assunta la prerogativa di modulare gli effetti di una 'propria' sentenza di annullamento di un atto amministrativo, emesso sulla base legale di diritto nazionale, e, quindi, ha deciso in quel senso nell'ambito di controversia tutta di 'diritto interno', non incidendo affatto sulla portata di una sentenza della CGUE, la quale, nei termini sopra riportati, costituisce fonte integratrice del diritto dell'UE.

Nel nostro caso, invece, si è al di fuori dal mero perimetro del 'diritto nazionale' e verrebbero, quindi, messi in discussione gli effetti di una sentenza della Corte di Lussemburgo che soltanto la stessa CGUE può, a determinate condizioni, modulare.

3.2.2. - Infine, i controricorrenti (p. 4 della memoria) adducono che l'alunno di una scuola europea patirebbe una dimidiata tutela anche in ragione della assenza di una *traslatio* della controversia presso le scuole europee e che tanto comporterebbe un *vulnus* per i diritti quesiti dell'alunno stesso con grave pregiudizio.

Tuttavia, una tale pretesa si palesa inammissibile, poiché il meccanismo della *traslatio* può operare soltanto tra le giurisdizioni nazionali e in base alla disciplina di diritto interno, non potendo questa avere luogo nei confronti del giudice straniero, se non in base ad eventuali accordi o trattati internazionali, i quali dovrebbero operare anche nel caso in esame, essendo le scuole europee, come detto, un organismo internazionale.

Né, sotto il profilo in esame, può sottacersi che i ricorrenti, pur predicando la tesi della coesistenza della giurisdizione delle scuole europee e di quella nazionale, non hanno affatto impugnato il provvedimento di ripetenza secondo i termini e i modi disciplinati dalle fonti afferenti alla Convenzione delle scuole europee.

Ciò che, nel caso di specie, avrebbe consentito una litispendenza, tale da mantenere intatta, all'esito del presente giudizio, la giurisdizione della Camera dei ricorsi.

4. - Va, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano e, per l'effetto, revocata l'ordinanza cautelare emessa dal T.A.R. per Lombardia in data 9 settembre 2020 nel giudizio iscritto al n.rg. 1322/2020.

5. - In ragione della complessità delle questioni trattate, le spese dell'intero giudizio, comprensive di quelle relative al rinvio pregiudiziale dinanzi alla CGUE, vanno integralmente compensate tra le parti.

### **P.Q.M.**

dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e, per l'effetto, revoca l'ordinanza cautelare emessa dal T.A.R. per Lombardia in data 9 settembre 2020 nel giudizio iscritto al n.rg. 1322/2020;

compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle

generalità e degli altri dati identificativi di  
riportati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni  
Unite civili della Corte Suprema di Cassazione, il 14 maggio 2024.

Il Consigliere estensore

*Enzo Vincenti*

Il Presidente

*Pasquale D'Ascola*

